

FONDO SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER LA PRIMA CASA

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, ai sensi dell'art. 2 comma 475 e ss. della "Legge Finanziaria 2008", è operativa la possibilità, per i clienti che ne abbiano i requisiti, di presentare la domanda di accesso al Fondo solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Requisiti per accedere alle agevolazioni

Alla data di presentazione della domanda il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di proprietà dell'immobile oggetto di mutuo.
- titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 € in ammortamento da almeno un anno.
- indicatore di situazione economica equivalente ISEE (dell'intero nucleo familiare) non superiore a 30.000 € (l'attestazione ISEE - Indicatore di Situazione Economica Equivalente - viene rilasciata dai CAF).
- l'immobile oggetto di mutuo deve essere non di lusso e pertanto non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; deve inoltre costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
- l'ammissione al beneficio è subordinata agli eventi di seguito indicati verificatesi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità da parte del beneficiario di provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale.
 - o perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.
 - o morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare che sia percettore di reddito pari ad almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario.
 - o pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per un importo annuo non inferiore a 5.000,00 €.
 - o spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile oggetto di mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000,00 € e gravanti direttamente sul nucleo familiare del beneficiario.
 - o aumento della rata di mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, dovuto alle variazioni dei tassi di interesse, nella misura di almeno il 25% nel caso di rate semestrali e 20% per quelle trimestrali e mensili.
- non sia già in corso una misura di sospensione dell'ammortamento del mutuo alla data di presentazione della domanda (ad es. il mutuatario non stia già beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca).
- gli importi delle rate del mutuo per le quali si richiede la sospensione non sono già oggetto di polizza assicurativa a copertura degli eventi sopra previsti.
- il mutuo non è oggetto di procedure esecutive.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta dal mutuatario che ne presenta i requisiti per non più di due volte e per un **periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.**

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo

Grigno, 20 dicembre 2010

Cassa Rurale della Bassa Valsugana B.C.C.